



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

N. 2889

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989 n.168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. del 6 maggio 1996 e pubblicato nella G.U.R.I. del 22.5.199;
- Visto il D.P.R.11 luglio 1980, n.382;
- Vista la legge 3 luglio 1998 n.210, recante nuove norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
- Visto in particolare l'art.1, comma 2, che prevede la possibilità alle Università di stabilire con propri regolamenti le procedure per la copertura di posti vacanti di professori e ricercatori;
- Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 29 gennaio e 2 febbraio 1999, con le quali è stato approvato il testo del regolamento relativo alla disciplina delle procedure per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, mediante trasferimento nonché di mobilità interna, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n.210.
- Vista la nota del 12 febbraio 1999, prot.n.2284, con la quale, ai sensi dell'art.3 della citata legge 210/98, è stato trasmesso al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il suddetto regolamento per il prescritto controllo di legittimità e di merito;
- Vista la nota del MURST del 30 aprile 1999, prot.n.2838, con cui comunica che in merito al sopraddetto regolamento non ha osservazione da formulare, ritenendo tuttavia opportuno che anche relativamente al Decreto Rettorale che dispone la mobilità interna, sia specificata la natura definitiva del provvedimento;
- Considerato che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del 14 e 15 giugno 1999, hanno approvato l'indicazione del MURST autorizzando conseguentemente la modifica del 5° comma dell'art.8 del regolamento già approvato.

DECRETA

ai sensi dell'art. 66, comma I, dello Statuto, è emanato il **regolamento relativo alla disciplina delle procedure per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, mediante trasferimento nonché di mobilità interna, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n.210**, allegato del presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Catania **05 LUG. 1999**

IL RETTORE
(E.Rizzarelli)



REGOLAMENTO
RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA COPERTURA DEI
POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO E
DI RICERCATORE, MEDIANTE TRASFERIMENTO NONCHE' DI MOBILITA'
INTERNA, AI SENSI DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, N° 210.

CAPO I
(Parte Generale)

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, disciplina le procedure per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, mediante trasferimento nonché le procedure di mobilità interna dei professori di ruolo e dei ricercatori nell'ambito dell'Università di Catania.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a) per "*Ministero*" il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
 - b) per "*Università*" l'Università degli Studi di Catania;
 - c) per "*Rettore*" il Rettore dell'Università degli Studi di Catania;
 - d) per "*trasferimento*" il provvedimento mediante il quale, secondo le procedure indicate nel presente regolamento, esclusivamente a domanda, si dispone la copertura di un posto vacante di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore nella stessa posizione organica occupata nell'Amministrazione di provenienza;
 - e) per "*mobilità interna*" la procedura mediante la quale i professori di ruolo e i ricercatori dell'Università sono inquadrati in un diverso settore scientifico-disciplinare nell'ambito della Facoltà di appartenenza, nonché la procedura mediante la quale si attua il passaggio di un docente titolare della stessa qualifica e appartenente ad altra Facoltà dell'Università;
 - f) per "*posto vacante*" il posto di ruolo di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, previsto nelle rispettive dotazioni organiche dell'Università, che, alla data del 1° Novembre, risulta libero e disponibile, o che, sempre con riferimento alla predetta data, si renderà libero e disponibile, a seguito di cessazione dal servizio del titolare per qualsiasi causa, a condizione che sia stata preventivamente accertata e formalmente impegnata dal Consiglio di Amministrazione la disponibilità finanziaria necessaria per assicurare la sua utilizzabilità;
 - g) per "*budget*" di Facoltà la somma dei finanziamenti in possesso di detta struttura.



Art. 2
(Programmazione)

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di trasferimento per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, e di mobilità interna, le Facoltà, d'intesa con le strutture interessate, in sede di programmazione dell'attività didattica, formulano, di norma entro il 31 maggio, motivate proposte in merito.

Dette proposte devono essere coerenti con il Piano di Sviluppo pluriennale, aggiornato annualmente, predisposto dalla Facoltà e approvato dal Senato Accademico.

Inoltre le Facoltà nel formulare le proposte devono tenere conto:

- delle particolari esigenze didattiche correlate al mantenimento e al potenziamento dell'offerta formativa, sia in termini quantitativi, ma anche qualitativi e innovativi. In caso di modifiche a detta programmazione, dovrà essere preventivamente adottato apposito provvedimento anch'esso adeguatamente motivato;
- del numero dei docenti assegnati ai vari settori scientifico-disciplinari e delle esigenze connesse con la ricerca scientifica;

e dovranno precisare:

- il settore scientifico-disciplinare che si intende coprire;
- i settori scientifico-disciplinari considerati affini;
- le modalità di copertura, se per trasferimento o per mobilità interna;
- l'entità del finanziamento che, nell'ambito del budget a disposizione, ciascuna Facoltà intende utilizzare.

2. In attuazione degli obiettivi didattici compresi nella programmazione e al fine di favorire il riequilibrio delle risorse esistenti per soddisfare le proprie esigenze didattiche e scientifiche, le Facoltà, nel rispetto delle modalità di cui al capo III, possono decidere, su domanda degli interessati e nell'ambito della stessa Facoltà, il passaggio per mobilità interna dei professori di ruolo e dei ricercatori su settori scientifico-disciplinari diversi da quello di titolarità ed il cambiamento della sede di servizio, conservando il settore scientifico disciplinare, o per passaggio a diverso settore disciplinare.

3. Sulla base delle proposte pervenute dalle Facoltà ai sensi del primo comma, il Senato Accademico, di norma entro il 10 luglio, in sede di programmazione del fabbisogno di personale docente e ricercatore:

- verifica la congruità delle proposte formulate con la programmazione didattica delle singole Facoltà, nonché la congruenza tra le modalità di copertura proposte e le esigenze didattiche (eventualmente anche assistenziali) e di ricerca;
- in caso di esito positivo, approva la proposta di copertura del posto e avanza immediata richiesta al Consiglio di Amministrazione di accertarne l'effettiva disponibilità finanziaria ai fini dell'assunzione del relativo impegno di spesa.



4. Nel caso in cui il posto venga coperto per trasferimento da un docente, la cui retribuzione comporti per il bilancio dell'Università un onere maggiore rispetto all'impegno di spesa previsto, il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare circa l'individuazione della copertura aggiuntiva.

CAPO II
(Trasferimenti)

Art. 3
(Attivazione delle procedure di trasferimento, pubblicità e termine di conclusione del procedimento)

1. In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici ai sensi del precedente articolo, l'Università emette specifici AVVISI di vacanza dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, distinti per settore scientifico-disciplinare, da coprire mediante trasferimento.
2. Nell'avviso deve essere indicato il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire, i settori scientifico-disciplinari considerati affini dalla Facoltà.
Con riguardo alle articolazioni disciplinari interne dei settori ed alle connesse esigenze didattiche e scientifiche, l'avviso può prevedere anche la tipologia dell'impegno scientifico e didattico che sarà richiesto al vincitore per soddisfare dette esigenze. In tal caso, in sede di espletamento delle procedure di valutazione comparativa previste dal presente regolamento, la Facoltà dovrà esprimersi anche sulla congruenza dei profili professionali dei candidati rispetto alle proprie peculiari esigenze.
3. Dell'avviso di vacanza viene data pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e affissione all'albo dell'Università e all'albo della Facoltà interessata.
4. Le procedure di trasferimento devono concludersi entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 4
(Requisiti)

1. Possono partecipare all'espletamento delle procedure di valutazione comparativa previste per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, rispettivamente i professori ordinari, associati e ricercatori, appartenenti sia ad università statali sia ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per almeno tre anni accademici, anche



se in aspettativa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del D.P.R. 11.07.1980, n. 382 e legge 210/98.

2. I professori di ruolo possono chiedere di essere trasferiti ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) siano professori ordinari o associati confermati qualora in possesso della qualificazione scientifica adeguata nel settore scientifico-disciplinare di destinazione;
 - b) siano già stati titolari del settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso o di settori scientifico-disciplinari considerati affini dalla Facoltà.
3. I ricercatori possono chiedere di essere trasferiti ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di titolarità, qualora siano in possesso della competenza scientifica adeguata. A tal fine, i ricercatori confermati devono essere autori di una produzione scientifica adeguata nel settore scientifico-disciplinare di destinazione.
4. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Art. 5
(Presentazione delle domande)

1. Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente regolamento, redatte in carta libera, dovranno pervenire al Preside di Facoltà direttamente, a mezzo fax o a mezzo posta, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nell'avviso di vacanza.
2. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 20 e superiori a 30 giorni e decorrono dal giorno successivo a quello della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato l'avviso di vacanza.
3. Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 4, comma 3, del presente regolamento dovranno essere allegati:
 - a) curriculum della propria attività scientifica e professionale compilato secondo il modello allegato;
 - b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
 - c) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.
4. Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Il candidato deve dichiarare che per i lavori

stampati in Italia sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del D.L. luogotenenziale 31.8.1945, n. 660.



5. Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nell'elenco di cui alla lettera b) del precedente comma 3); né verranno considerati le pubblicazioni e i lavori pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6

(Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione)

1. Ai fini della valutazione comparativa dei candidati, il Consiglio di Facoltà deve prendere in considerazione tutti i titoli presentati dagli aspiranti al trasferimento.
2. Il Consiglio di Facoltà valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento al curriculum scientifico complessivo, ai titoli espressamente dichiarati, alle pubblicazioni e ai lavori presentati.
3. Per valutare le pubblicazioni scientifiche si prendono in considerazione i seguenti criteri:
 - a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso;
 - c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
 - d) rilevanza scientifica della collaborazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare;
 - f) pertinenza delle pubblicazioni con la eventuale tipologia scientifica richiesta.
4. Per i fini di cui al comma 3 è possibile fare ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
5. Costituiscono, in ogni caso, titoli, se dichiarati, da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:
 - a) l'attività didattica svolta in corsi ufficiali delle Università;
 - b) i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri;
 - c) altre attività accademiche istituzionali;
 - d) l'attività in campo clinico, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
 - e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;




- f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
6. Nelle valutazioni comparative riguardanti i ricercatori sono, comunque, valutati tra i titoli dichiarati oltre quelli indicati nel precedente comma 5, anche i seguenti:
- la partecipazione a programmi di ricerca;
 - la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca.
7. Il Consiglio di Facoltà può, ove lo ritenga opportuno o le circostanze richiedono l'effettuazione di un esame approfondito, costituire una commissione istruttoria con il compito di svolgere la valutazione comparativa di cui ai commi precedenti, prevedendo che i candidati tengano una lezione ed esponano i risultati delle loro ricerche condotte negli ultimi tre anni presso il Dipartimento dell'area di riferimento. I presenti non potranno prendere la parola.
- I componenti la Commissione sono nominati dal Consiglio di Facoltà in numero di tre, tutti di prima fascia, se il posto a trasferimento è di prima fascia; uno di prima fascia, uno di seconda fascia ed uno scelto dalla Facoltà, se il posto a trasferimento è di seconda fascia; uno di prima fascia, uno di seconda fascia ed un ricercatore confermato, se il posto a trasferimento è di ricercatore.
- Completata la fase istruttoria, la Commissione redige una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà.
8. La deliberazione sulla chiamata è adottata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto secondo le norme vigenti.
9. Ai fini della determinazione del quorum strutturale e funzionale si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono alla seduta.
10. La Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche dei profili professionali dei candidati.
11. In caso di motivazione carente o non adeguata il Rettore può chiedere al Consiglio di Facoltà un'integrazione della motivazione.

Art. 7

(Provvedimento di trasferimento)

1. Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore con decorrenza secondo le norme vigenti.
- Il provvedimento del Rettore è definitivo.



2. Il decreto rettorale di nomina o di conclusione del concorso, secondo quanto previsto dai commi 10 e 11 dell'art. 6, è notificato a tutti i candidati entro 20 giorni dall'emanazione.
3. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di trasferimento, il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei titoli dichiarati all'atto della domanda anche attraverso dichiarazione sostitutiva.

CAPO III
(Mobilità interna)

Art. 8
(Procedure)

1. In attuazione della programmazione didattica di cui all'art. 2, l'Università può disporre la copertura dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, anche per mobilità interna, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da ricoprire mediante mobilità interna;
 - b) termini utili per la presentazione delle domande non inferiori a 15 giorni dall'avviso di mobilità interna affisso all'albo dell'Università e delle strutture didattiche interessate. L'avviso di mobilità interna è diffuso, a cura del Preside, per via telematica ed inviato alle strutture interessate;
 - c) per la mobilità interna da una Facoltà all'altra è richiesta una permanenza di almeno tre anni nella Facoltà di provenienza ovvero il nulla-osta di questa alla mobilità;
 - d) valutazione positiva ed, in caso di più domande, comparata del curriculum e dei titoli, effettuata dal Consiglio di Facoltà, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, di una commissione di docenti e ricercatori confermati, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso o nei settori affini, composta nel rispetto dei criteri stabiliti nell'art. 6, comma 7, del presente regolamento e con le modalità ivi previste.
2. Al fine di favorire il riequilibrio delle risorse esistenti, il Consiglio di Facoltà, con esplicita e dettagliata motivazione in relazione alle sue esigenze didattiche e scientifiche, potrà consentire il passaggio, per mobilità interna di professori di ruolo e di ricercatori confermati, su settori scientifico-disciplinari diversi da quello di titolarità purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 4, 2° e 3° comma.
3. Il Consiglio di Facoltà effettua la valutazione dei profili culturali e professionali dei candidati e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, secondo le norme vigenti. Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Facoltà, affida ad una Commissione istruttoria il compito di



svolgere la valutazione comparata. La Commissione, completata la fase istruttoria, redige una relazione da sottoporre al Consiglio di Facoltà.

4. Il Consiglio di Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata dandone ampia motivazione.
5. Le procedure di mobilità interna, di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo, si concludono con il provvedimento del Rettore da adottarsi entro 40 giorni dal loro avvio.
Il provvedimento avrà effetto secondo le norme vigenti ed è definitivo.
6. Il decreto del Rettore è comunicato a tutti gli interessati entro 20 giorni dall'emanazione.

*Art. 9
(Casi particolari)*

1. In conformità alla programmazione didattico-scientifica della Facoltà, di cui all'art. 2, 1° comma, su richiesta del docente interessato, previa delibera del Consiglio della Facoltà di provenienza e di quello della Facoltà di destinazione, il Rettore ne dispone con proprio decreto il passaggio. Tale passaggio può avvenire anche per un periodo di tempo limitato.
2. La delibera del Consiglio della Facoltà di provenienza deve riguardare anche il trasferimento delle risorse finanziarie. Detto trasferimento è collegato alla permanenza del docente nella Facoltà di destinazione nel medesimo ruolo.
3. Il passaggio, di cui ai commi precedenti, non riguarda la copertura di un posto specifico.

*CAPO IV
(Efficacia)*

*Art. 10
(Efficacia)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua affissione all'albo dell'Università.